

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
4° CIRCOLO "C. N. CESARO"**



Via V. Veneto, 441 - 80058 Torre Annunziata  
(NA)

Tel. 081.8614727 - Fax 081.5361749  
Cod. Mecc. NAE191007 - Cod. Fiscale  
82008270637-08



Prot.n° 4052/B3

Ai Docenti  
Scuola infanzia e primaria  
Al personale ATA  
e p.c. al DSGA  
Sito web dell'Istituto

**Anno Scolastico 2017-2018**

**OGGETTO: OBBLIGHI DI SERVIZIO**

**A garanzia della legittimità delle attività scolastiche, tutto il personale, per quanto di competenza, è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti obblighi di servizio:**

	<b>ARGOMENTO</b>	<b>ORDINE DI SERVIZIO</b>
01	<b>PUBBLICAZIONE DELLE CIRCOLARI INTERNE DELLA DIRIGENZA</b>	Le circolari interne e tutte le comunicazioni sono pubblicate sul sito, ciò vale quale notifica al personale interno e all'utenza. Sarà obbligo e dovere di ciascun docente prendere regolarmente visione di quanto pubblicato, rispettare le circolari e gli avvisi in questo modo diffusi, si prega di dare comunicazione agli alunni e ai genitori della predetta modalità di comunicazione. <b>Tutte le circolari e gli avvisi divulgati tramite sito si intendono regolarmente notificati a tutto il personale.</b>
02	<b>OBBLIGHI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI- RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA</b>	Tra gli obblighi del personale docente rientra l'obbligo relativo alla vigilanza sugli alunni. Gli obblighi per i pericoli incombenti sugli alunni-utenti all'interno della comunità educativa sono quelli propri di un fornitore di un servizio pubblico e risalgono fondamentalmente al dovere di vigilanza sui minori e alla predisposizione di ogni cautela indispensabile affinché gli alunni possano usufruire del servizio in condizioni di sicurezza. <i>"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti Pubblici". (ART. 28 della Costituzione).</i> La vigilanza, con grado di intensità proporzionale al grado di sviluppo o maturazione

psicomotoria dell'alunno, - ad opera di docenti e collaboratori scolastici - non ha soluzioni di continuità, dovendo decorrere dall'istante in cui questi entra nella "sfera" di vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o familiari: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, durante attività pomeridiane extracurricolari, anche di intrattenimento autorizzate dalla scuola, nelle palestre, nei laboratori, nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico. E' fatto obbligo a tutto il personale dipendente di quanto segue:

1. In caso di assenza o di ritardo di un insegnante, i collaboratori del DS dovranno predisporre l'opportuna organizzazione per la custodia degli alunni del collega assente. La vigilanza degli alunni è demandata ad un docente delle classi o sezioni viciniori, ad un docente presente nel plesso con "ora buca"; per quanto possibile ci si avvarrà della collaborazione del personale ausiliario. Qualora un docente debba allontanarsi dalla classe deve chiedere a colleghi o personale ausiliario di sostituirlo durante la momentanea assenza. **Il dirigente scolastico o suo collaboratore dispone, comunque, di affidare ai docenti e al personale ausiliario presenti la vigilanza della classe che eventualmente fosse in attesa di supplente e/o nei momenti di precaria e temporanea assenza del titolare della classe medesima, anche, in casi di estrema necessità, tramite la divisione degli alunni nelle altre classi.**
2. Connessa all'obbligo di vigilanza sulla scolaresca, incombe su ogni docente l'osservanza dell'orario scolastico: gli insegnanti si devono trovare a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono assistere all'uscita degli alunni, accompagnandoli al limite di pertinenza dell'edificio scolastico e consegnarli ai genitori o a delegati maggiorenti.
3. Il trasferimento dei docenti da una classe all'altra della Scuola Primaria deve essere organizzato in modo tale da prevenire ogni rischio di omessa vigilanza, eventualmente con il supporto del personale ausiliario, potendo lo scambio indurre la conseguenza fisiologica che gli allievi, anche se per breve tempo, rimangano incustoditi. Si ricorda che a seguito di consolidata giurisprudenza i docenti giunti al termine del personale orario di lavoro dovranno per un tempo ragionevole (10 minuti circa) attendere il collega dell'ora successiva e solo dopo tale limite temporale avvisare il collaboratore scolastico che avviserà l'ufficio del dirigente.
4. La "ricreazione" costituisce fase dell'attività scolastica in cui permane e si accentua l'obbligo di vigilanza sugli alunni, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività. Esige un impegno e una attenzione particolarmente intensa da parte dei docenti che devono fornire direttive organizzative e prevedere la pericolosità del gioco fatto praticare e/o dell'attrezzatura didattica e ricreativa. Si ricorda che l'orario di lavoro include anche l'orario di "ricreazione", che è un momento di riposo e svago per gli studenti mentre i docenti dovranno continuare a garantire la loro presenza fattiva nelle classi.

		<p>5. Gli alunni della scuola Primaria e dell'Infanzia non possono essere lasciati soli nei locali mensa: l'alunno infatti è affidato agli insegnanti e non al personale gestore della mensa.</p> <p>6. Nel caso di esercitazioni motorie all'aperto, appare preliminare una ricognizione dell'area al fine di accertare che non sussistano pericoli. E' obbligo del personale scolastico segnalare per iscritto alle famiglie, richiedendo la firma per presa visione:</p> <p>a) variazioni nel calendario o nell'orario scolastico;</p> <p>b) eventuali scioperi del personale scolastico;</p> <p>c) uscite didattiche (anche a piedi nel territorio comunale) e visite di istruzione.</p> <p><b>Uscite didattiche e visite guidate richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie.</b> L'insegnante, inoltre, risponde dei danni causati dall'alunno a se stesso, ai compagni, a terzi, sia nella scuola che durante le attività scolastiche esterne. Dalla non osservanza di tali disposizioni deriva la responsabilità del docente, da cui consegue la condanna al risarcimento dei danni. Pur tuttavia, in materia di responsabilità civile vi sono numerose pronunce della giurisprudenza che appaiono costanti e cioè che la responsabilità dell'insegnante non è chiamata in causa quando egli possa dimostrare che l'evento dannoso è stata causato nonostante la sua presenza e sorveglianza; ovvero non vi è colpa "in vigilando" prevista dall'art. 2048 del C.C.</p>
03	<b>COMPORAMENTO NON CORRETTO DEGLI ALUNNI</b>	E' fatto divieto, per non incorrere in responsabilità di vario tipo, di <b>"mettere fuori dalla porta"</b> alunni che potrebbero così restare senza vigilanza. In caso di frequenti e gravi atti di indisciplina, si seguano le disposizioni previste dal Regolamento.
04	<b>RAPPORTI CON LE FAMIGLIE</b>	Le scelte didattiche e gli obiettivi educativi vanno condivisi con le famiglie: è opportuno pertanto che i rapporti con i genitori degli alunni siano improntati a uno spirito di serena e produttiva collaborazione. Come previsto dal Regolamento di Istituto oltre agli incontri scuola - famiglia previsti dal piano annuale delle attività in orario pomeridiano, i docenti - su richiesta dei genitori e previo appuntamento concordato attraverso gli alunni daranno la loro disponibilità ad incontrare i genitori di mattina in orario non coincidente con le loro ore di lezione. Rispetto dei tempi e delle modalità di comunicazione con le famiglie. In particolare si raccomanda una tempestiva comunicazione alla famiglia, da parte del coordinatore di classe, di eventuali situazioni di profitto complessivamente negativo o di assenze sospette. Quanto sopra vale per tutte le classi, comprese quelle finali
05	<b>VIGILANZA DEI LOCALI SCOLASTICI</b>	1. La vigilanza degli edifici scolastici è affidata al personale ausiliario che, agli orari stabiliti, deve provvedere, dopo aver accertato che tutto sia in ordine, alla chiusura delle porte delle scuole al fine di garantire la sicurezza degli alunni e il regolare svolgimento delle attività scolastiche. Le porte degli edifici scolastici devono rimanere chiusi per tutto il tempo di permanenza a scuola degli alunni. <b>In ogni caso la porta non deve mai essere aperta da un alunno.</b>

		<p><b>2. Durante lo svolgimento delle lezioni, possono accedere ai locali scolastici solo coloro che sono stati preventivamente autorizzati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'insegnante o collaboratore del DS (se genitori),</li> <li>• per iscritto o tramite telefonata alla scuola, da parte del dirigente (se estranei). E' opportuno comunque che il visitatore sia sempre accompagnato alla classe e annunciato al docente dal personale ausiliario.</li> </ul> <p><b>3.</b> Non si devono dare informazioni di alcun tipo a persone sconosciute. Nel caso si verificasse tale richiesta, il personale scolastico inviterà tali persone a recarsi presso gli uffici amministrativi.</p> <p><b>4.</b> Durante i periodi di entrata e di uscita degli alunni è vietato ogni movimento di veicoli dall'ingresso principale</p>
06	<p><b>LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO" D. L.GS. 81/0</b></p>	<p>Obblighi dei preposti e dei lavoratori sono enucleati negli articoli 19 e 20 del succitato decreto legislativo cui si rinvia. Si rammenta in ogni caso che ogni lavoratore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;</li> <li>• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale;</li> <li>• segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze delle attrezzature, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperando direttamente, in caso di emergenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;</li> <li>• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;</li> <li>• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;</li> <li>• contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.</li> </ul> <p>Si dispone che ciascun insegnante/ATA, durante l'anno scolastico, comunichi tempestivamente per iscritto, le carenze riscontrate nelle aule o negli ambienti interni ed esterni della scuola, ponendo particolare attenzione allo stato delle prese, degli interruttori e di quanto possa essere, per l'alunno e per il personale medesimo, fonte di pericolo. I docenti referenti della sicurezza con la collaborazione di tutti i docenti della scuola, dopo accurata ricognizione, inoltreranno al dirigente all'occorrenza le segnalazioni inerenti alle situazioni di pericolo venutasi a determinare onde consentire tempestivi interventi a cura dell'autorità competente.</p> <p><b>In ottemperanza alla normativa vigente, nel corso dell'anno scolastico, si effettuino almeno due "prove di</b></p>

		esodo" documentate con apposito verbale. Si ricorda che il modulo di evacuazione deve essere completato e consegnato in segreteria.
07	<b>DIVIETO DI UTILIZZO DI SOSTANZE TOSSICHE</b>	<b>E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, bombolette spray ecc. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, ecc.) occorre verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti</b>
08	<b>SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI SALVAVITA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA</b>	<p>La somministrazione di farmaci è esclusa in ogni caso, essendo necessario per essi il controllo medico. In casi particolari, se la diagnosi prescrive una terapia comprendente farmaci da assumere (salvavita), i docenti e/o il personale ausiliario possono provvedere alla somministrazione dei presidi terapeutici nell'arco temporale in cui l'alunno/a frequenta la scuola, limitatamente al proprio orario di servizio. In questo caso è necessario acquisire agli atti della scuola (registro di classe) specifica autorizzazione rilasciata dai medici dell'ASL; gli stessi debbono indicare con precisione la sintomatologia che richiede la somministrazione del farmaco, le dosi, le modalità di somministrazione e di conservazione del medesimo. Le indicazioni precise in merito al luogo in cui si trovano i farmaci necessari dovranno essere conservate nel registro di classe insieme al resto della documentazione. Si cita testualmente l'articolo 4 delle Raccomandazioni stilate d'intesa tra il MIUR e il ministero della salute in data 25/11/2005:</p> <p><i>"La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale, previa presentazione di certificazione medica che attesti l'infermità dell'alunno e indichi i farmaci da assumere, con le modalità di conservazione, tempi di somministrazione e quantità; - i dirigenti scolastici, ricevuta la richiesta, dovranno verificare l'esistenza di un luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci, concedendo, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici dei genitori o di persone da questi delegate, per effettuare la somministrazione. Se non vi sia stata tale autorizzazione, dovranno verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione, individuandoli tra il personale docente e Ata che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del decreto legislativo 626/1994. Potranno anche promuovere specifici moduli formativi per tale personale, anche in collaborazione con le Asl e gli assessorati competenti; - in carenza di locali idonei, e ove non sia stata data disponibilità da parte del personale scolastico, ovvero manchino i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti potranno procedere all'individuazione di altri soggetti istituzionali nel territorio, con i quali stipulare accordi e convenzioni. Se tale strada non si riveli percorribile potranno provvedere all'attivazione di collaborazioni,</i></p>

		<p><i>mediante apposite convenzioni con i competenti assessorati, al fine di prevedere interventi coordinati, ricorrendo anche a Enti e associazioni di volontariato; - in difetto delle condizioni descritte, il dirigente dovrà darne formale comunicazione ai genitori o esercenti la potestà genitoriale, e al sindacato del Comune di residenza dell'alunno per il quale è stata avanzata richiesta di assistenza. Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza."</i></p> <p>Si ricorda che in caso di malore, non ci si può esimere di portare il normale soccorso con la solerzia che ogni buon padre di famiglia ha il dovere di fornire pena l'incorrere nel reato di omissione di soccorso.</p>
09	<b>FUMO</b>	<p>E' fatto divieto assoluto a chiunque di fumare in tutti i locali della scuola, compresi i bagni; il personale docente e ausiliario ha il compito di vigilare affinché questa regola, imposta da una legge dello Stato sia severamente osservata</p>
10	<b>USO DEL TELEFONO CELLULARE.</b>	<p>E' vietato l'uso del telefono cellulare durante le ore di lezione (CM 362 del 25/8/1998 e seguenti). E' necessario che gli insegnanti osservino tale divieto perché siano essi stessi di esempio per gli alunni.</p>
11	<b>INFORTUNI</b>	<p>Pur rammentando gli obblighi dell'istituzione scolastica per i pericoli incombenti sugli alunni-utenti all'interno della comunità educativa che risalgono fondamentalmente al dovere di vigilanza sui minori e alla predisposizione di ogni cautela indispensabile affinché gli alunni possano usufruire del servizio in assenza di pericolo evitabile di danno alla persona, in caso di infortunio è obbligo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trascrivere gli infortuni anche di un solo giorno sul registro apposito in attesa che a tale procedura sia sostituita la dichiarazione all'INAIL a fini statistici;</li> <li>• denunciare all'INAIL l'infortunio non guaribile in 3 giorni (fa fede il certificato medico o del Pronto Soccorso), entro 48 ore dalla comunicazione del fatto;</li> <li>• denunciare via fax o ricorrendo a telegramma entro 24 h i casi di gravissima entità che comportano il rischio di morte.</li> </ul> <p>Ne consegue che, in caso di infortunio occorso ad un alunno o ad un docente/Ata durante l'orario scolastico, si debbono inoltrare agli uffici amministrativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. da parte del/i docente/i-collaboratori scolastici presenti al fatto, per iscritto, immediatamente, una relazione contenente la descrizione dell'infortunio e altri dati utili.</li> <li>2. eventuali dichiarazioni spontanee di alunni o testimoni.</li> <li>3. certificato del Pronto Soccorso o altro certificato medico.</li> </ol> <p>Qualora l'infortunio avesse luogo il venerdì e l'infortunato fosse accompagnato dal medico o al pronto soccorso da terzi, sollecitare la consegna della certificazione medica per il lunedì immediatamente successivo (qualora il sabato non fosse giorno di frequenza). In caso di inosservanza della suddetta procedura le sanzioni pecuniarie sono elevatissime; si invita, perciò, al massimo scrupolo nell'osservare i tempi descritti. Nel caso di evento dannoso che occorra all'alunno</p>

		<p>o che questi provochi verso compagni o terzi, spetta all'insegnante provare di non aver potuto impedire il fatto, nel verbale le insegnanti addette alla vigilanza dovranno specificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presenza vigile tra i propri alunni al momento in cui l'evento si è verificato;</li> <li>• le misure di tipo precauzionale poste in atto preventivamente per prevenire il verificarsi di incidenti e danni agli allievi;</li> <li>• l'abitudine ad attuare una sorveglianza costante ed assidua, secondo le modalità imposte dal dovere di vigilanza nel servizio.</li> </ul> <p>Nell'eventualità di un incidente è opportuno considerare prioritaria la salute dell'alunno, prestargli cure immediate, se necessario chiamare il 118, avvertire i genitori. Ciò deve avvenire nel rispetto degli obblighi di sorveglianza verso gli altri alunni.</p>
--	--	--

**Alla vigilanza e al controllo di alcuni adempimenti di cui sopra saranno espressamente delegati dalla sottoscritta i suoi collaboratori.**

Torre Annunziata li, 13/12/2017



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**(Dott. ssa Tallarico Alessandra)**

A handwritten signature in blue ink, written over the printed name of the school director.